



Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 120 del 20/09/1980
Modificato con Deliberazione C.C. n. 170 del 11/11/1988
Modificato con Deliberazione C.C. n. 34 del 10/04/2002
Modificato con Deliberazione C.C. n. 53 del 30 /11/2021

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento, assegnazione, gestione e utilizzo degli orti urbani comunali di Via Colombo a San Pietro all'Olmo ed è applicabile a nuove aree dedicate alla coltivazione che abbiano i medesimi scopi.

L'Amministrazione Comunale considera l'orto urbano comunale un servizio al cittadino.

Attraverso l'affidamento della coltivazione di tali aree ai cittadini, l'Amministrazione Comunale intende promuovere valori:

- *sociali*, quali l'aggregazione e la salute della collettività attraverso l'attività fisico/ricreativa mirata al mantenimento e miglioramento del benessere psicofisico;
- *culturali*, incentivando il consumo consapevole, la rivalutazione del lavoro manuale anche attraverso la riscoperta della dimensione spazio/temporale delle colture;
- *ambientali*, orientando verso una corresponsabilità nella gestione degli spazi verdi pubblici, incoraggiando comportamenti rispettosi della natura attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura biologica e di educazione ambientale favorendo la vita all'aperto.

Art. 2- Definizione di Orti Comunali

1. Gli Orti Comunali sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale suddivisi in lotti con superficie indicativa di mq. 50 delimitati ed omogenei per caratteristiche e dotazioni, adibiti alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, arbusti e fiori e piccoli frutti.
2. Il presente regolamento disciplina la gestione e la conduzione degli orti comunali di Via Cristoforo Colombo, di cui copia viene consegnata all'assegnatario al momento della richiesta (allegato "A"), il quale dovrà essere accettato e rispettato in ogni sua parte.
3. Le norme presenti in questo regolamento saranno valide anche per eventuali future aree individuate dalla Giunta Comunale con destinazione esclusiva ad Orti Comunali.

Art. 3 - Destinatari

1. I destinatari degli orti sono individuati mediante avviso pubblico finalizzato alla formulazione di una graduatoria. Gli orti vengono assegnati mediante atto di concessione dell'Amministrazione Comunale ai residenti aventi diritto ammessi in graduatoria.
2. Allo scopo di diffondere e rendere il bene comune fruibile da un maggior numero di cittadini, garantendo il principio di inclusione sociale, l'assegnazione tiene conto della ripartizione dei lotti disponibili come segue:
 - a. 80% riservati ai pensionati ultrasessantenni in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto;
 - b. 15% riservati a persone disoccupate non titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità con età compresa tra i 25 e i 67 anni in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto;
 - c. 5% riservati a persone con disabilità in grado di poter svolgere in autonomia la coltivazione dell'orto con particolare riguardo ai soggetti disabili di più giovane età.

3. I Servizi Sociali possono valutare l'assegnazione in deroga a residenti fragili o appartenenti a fasce deboli della popolazione non rientranti nei parametri del presente regolamento.
4. Qualora una delle quote di cui al comma 2 risulti già esaurita, ma non lo siano quelle riservate alle altre categorie di cittadini, l'assegnazione dei lotti rimanenti avverrà in deroga alle numerazioni indicate mediante scorrimento delle liste d'attesa delle domande collegate.
5. Gli orti vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Competono pertanto all'assegnatario eventuali interventi di pulizia, sistemazione ecc.
6. Non verranno assegnati orti a coloro che risultino debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Requisiti e modalità di assegnazione

1. Gli orti sono destinati ai soggetti che non siano già proprietari, affittuari o usufruttuari di altro orto, anche privato.
2. L'orto può essere assegnato ad una sola persona per nucleo familiare, come rilevato dall'anagrafe della popolazione residente.
3. Qualora, a seguito di istruttoria da parte dell'Amministrazione, anche finalizzata alla fruizione da parte del cittadino di altre tipologie di servizi, emerga la non conformità delle dichiarazioni rese con la situazione reale dell'interessato, quest'ultimo decade dall'assegnazione ai sensi dell'art. 6 comma 7 del presente regolamento.
4. L'assegnazione sarà effettuata ogni qualvolta vi siano orti liberi e disponibili per l'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria vigente dall'ultimo bando emesso. Prima della sottoscrizione del comodato il nuovo assegnatario dovrà presentare un'autodichiarazione attestante l'idoneità fisica a condurre l'orto. In assenza di tale documento non si potrà dare corso all'assegnazione.
5. La domanda di assegnazione dovrà essere effettuata utilizzando unicamente il modello allegato "A" reperibile presso l'ufficio preposto e sul sito www.comune.cornaredo.mi.it alla sezione SERVIZI ALLA PERSONA.
6. L'ufficio Servizi Sociali verifica la sussistenza dei requisiti del richiedente e lo assegna al lotto libero indentificato con un numero. In caso di temporanea indisponibilità di orti liberi il richiedente sarà inserito nella competente lista d'attesa.

Art. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria

1. Con cadenza biennale verrà pubblicato un bando per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto delle modalità definite all'articolo 3, secondo i seguenti criteri a punteggio:

1.1. Età del richiedente

Fascia a) Pensionati over 60

- da 60 a 70 anni Punti 1
- oltre 70 anni Punti 2

Fascia b) Persone disoccupate

- da 25 a 35 anni Punti 1
- da 36 a 45 anni Punti 2
- da 46 a 55 anni Punti 3
- da 56 a 67 anni Punti 4

Fascia c) Persone con disabilità

La graduatoria è formulata per età anagrafica crescente

1.2. Composizione del nucleo familiare

- 1 persona Punti 5
 - 2 persone Punti 3
 - 3 persone e oltre Punti 1
 - presenza disabili Punti aggiuntivi 4
- (se non presentata la domanda direttamente da persona con disabilità)

2. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie, la concessione degli orti urbani verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile del Settore.
3. A parità di punteggio si eseguirà il sorteggio per l'assegnazione dei lotti.
4. Le assegnazioni degli orti verranno effettuate secondo l'ordine delle graduatorie stabilite al punto 1, compresi i subentri negli orti che si renderanno disponibili nel tempo.
5. L'ubicazione dell'orto assegnato sarà stabilita tramite sorteggio.
6. La graduatoria avrà validità di 2 anni e sarà subordinata al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6 - Subentri, rinunce e revoche, risoluzione

1. L'assegnazione è nominativa e non può essere trasferita ad altri in alcuna forma.
2. In caso di assenza temporanea prolungata (oltre a un mese) l'assegnatario può farsi sostituire da un familiare o persona di fiducia previa comunicazione al Servizio Preposto che rilascerà un permesso nominativo temporaneo per l'accesso agli orti.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che presenti al Comune richiesta scritta di subentro entro i successivi quarantacinque giorni e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. In caso di rinuncia, da comunicare in forma scritta al protocollo del Comune, il lotto verrà riassegnato secondo le modalità previste nel precedente articolo 4.

5. In caso di rinuncia o revoca, l'assegnatario è tenuto a rilasciare l'orto e riconsegnare il lotto libero da materiali e attrezzi entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della rinuncia o revoca al protocollo del Comune di Cornaredo.
6. Il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di inadempienze gravi da parte del conduttore dell'orto quali:
 - mancato pagamento del canone annuo nei termini previsti o al verificarsi di forme di indebitamento non giustificabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
 - perdita del requisito della residenza da parte dell'assegnatario;
 - perdita del requisito di unicità dell'orto in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare;
 - presentazione di false dichiarazioni, finalizzate a conseguire indebitamente l'assegnazione dell'orto;
 - la mancata coltivazione e l'evidente stato di abbandono del lotto assegnato, salvo comunicazione all'ufficio preposto del giustificato impedimento temporaneo.La revoca viene disposta dall'amministrazione comunale, con provvedimento scritto, e obbliga il destinatario alla riconsegna dell'orto e allo sgombero dei materiali personali entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
7. L'assegnatario il cui contratto risulta risolto per una delle inadempienze di cui al comma 6, non potrà presentare domanda ai successivi avvisi di assegnazione degli orti comunali emessi dall'Amministrazione Comunale.
8. È, altresì, facoltà dell'Amministrazione Comunale destinare gli assegnatari ad orto diverso da quello conferito in origine, qualora tale spostamento sia motivato dall'esigenza di favorire l'aggregazione sociale tra assegnatari e il rispetto del presente regolamento.

Art. 7 - Mancata coltivazione ed evidente stato di abbandono del lotto assegnato

1. Qualora, a seguito di rilievi effettuati dall'Amministrazione Comunale, risulti la mancata coltivazione o l'evidente stato di abbandono dell'orto assegnato, gli Uffici competenti invitano l'assegnatario a presentare adeguate giustificazioni, debitamente comprovate, rispetto alle motivazioni che hanno portato all'incuria del lotto;
2. L'assegnatario ha trenta giorni di tempo per presentare i giustificati motivi di cui al comma 1. Qualora il termine decorra senza che quest'ultimo abbia provveduto, l'Ufficio competente procede alla risoluzione del contratto di comodato, fatti salvi i termini di cui all'art.6 comma 6;
3. La risoluzione contrattuale è, altresì, disposta nei confronti di coloro che, a seguito d'invito a giustificare l'incuria o l'abbandono del lotto, presentino giustificazioni insufficienti o non pertinenti.

Art. 8 - Durata e canone delle concessioni

1. La concessione dell'orto avrà durata di cinque anni, a decorrere dal momento nel quale verrà firmato il contratto di comodato con l'assegnatario. Entro tre mesi dalla scadenza, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione dello stesso orto per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, previa

verifica da parte dell'Amministrazione che sussistano i requisiti di assegnazione e che, nel corso del precedente periodo di assegnazione, l'orto sia stato condotto nel rispetto del presente regolamento.

2. Alla scadenza dell'assegnazione, allo scopo di garantire al nuovo assegnatario i tempi di semina e all'assegnatario uscente la raccolta dei prodotti, sono stabiliti quali termine massimo per rilasciare l'orto i mesi di settembre e marzo. Il mese di riferimento per il rilascio dell'orto è quello più vicino alla data di risoluzione/scadenza del contratto del singolo assegnatario.
3. L'importo del canone annuale è definito con proposta della Giunta e approvato dal Consiglio Comunale con le tariffe del Bilancio. Il pagamento del canone annuale avviene con versamento, a seguito di bollettino prodotto dall'Ufficio Servizi Sociali, della somma dovuta, indicativamente nei primi mesi dell'anno solare.
4. Il canone è comunque dovuto per l'intero anno, anche se interviene la risoluzione del contratto di concessione, qualora l'assegnatario ne conservi la titolarità per più di sei mesi. Allo stesso modo, è dovuto interamente il canone di locazione da coloro che, stipulando il contratto di comodato, usufruiscano dell'orto assegnato per più di sei mesi nel corso dell'anno solare di assegnazione. Se, alla scadenza naturale del contratto (o per altre cause di risoluzione) l'assegnatario usufruisce dell'orto per un periodo inferiore ai sei mesi, allora non dovrà pagare il relativo canone annuale.
5. A partire dal 01/01/2022 per tutte le concessioni verrà applicato il canone annuale nella misura di cui al comma precedente.

Art. 9 - Conduzione dei lotti

1. L'attrezzatura necessaria alla conduzione e lavorazione dell'orto è acquistata dall'assegnatario del lotto e rimane di sua proprietà.
2. L'orto dovrà essere coltivato direttamente dal concessionario o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare.
3. È consentita, a richiesta, la delimitazione dell'area interna a carico del concessionario, essa dovrà essere effettuata con rete plastificata di color verde di altezza massima di mt. 1.
4. L'orto e la recinzione che lo delimita devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.
5. Sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dall'Amministrazione Comunale che provvede alla disponibilità dell'acqua d'irrigazione temporizzata negli orari di apertura degli orti.
6. Le coltivazioni sviluppate in altezza, quali pomodori, fagioli, ecc., devono avvenire senza che possano danneggiare i vicini assegnatari, soprattutto lungo i confini dell'orto assegnato e in particolare nella zona sud dell'orto e non devono superare la misura massima consentita di 2 mt.
7. L'assegnatario è, comunque, tenuto alla conservazione decorosa anche delle fasce incolte, evitando la crescita e la proliferazione di qualsiasi erba o ramaglia che non sia strettamente connessa con la lavorazione del terreno.
8. L'unica attività consentita sul terreno è quella della coltivazione di ortaggi, erbe, arbusti, fiori e piccoli frutti.

9. È vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari, come ad esempio le essenze legnose (alberi, alberelli, cespugli).
10. È consentito realizzare coltivazioni protette con strutture removibili con un'altezza massima di 80 cm, che potranno essere coperte solo dopo il 15 settembre e che dovranno essere rimosse entro il 15 maggio, per la cui copertura si dovrà utilizzare materiale riciclabile o riutilizzabile quali ad esempio lastre in policarbonato alveolare removibili, teli trasparenti o teli ombra o antigrandine verdi in polietilene (monofilo o doppio filo, a maglia quadra), teli biodegradabili in polipropilene atossico per la copertura del suolo o altri materiali reperibili in commercio che rispettino i requisiti di legge in materia di sostenibilità ambientale. In ogni caso non è consentito l'uso di altre plastiche o di materiali nocivi all'ambiente.
11. È vietato detenere bombole di gas liquido od altro materiale pericoloso, infiammabile ed inquinante
12. I passaggi di accesso ai singoli orti e gli spazi comuni dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da cose, depositando i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
13. I prodotti della coltivazione sono di proprietà degli assegnatari stessi, i quali, in cambio, si impegnano a mantenere puliti e ordinati i terreni di cui trattasi secondo quanto stabilito e precisato negli articoli del presente regolamento. È vietata, ad alcun titolo, la vendita della produzione agricola dell'orto, è consentito esclusivamente l'uso personale.

Art. 10 - Utilizzo della “casetta ricovero”

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli assegnatari una casetta, posta all'interno dell'area degli orti, per il ricovero degli attrezzi e per lo svolgimento di attività di socializzazione e ricreative.
2. Le attività ricreative e di socializzazione perseguono i fini pubblici di cui all'art. 1. Pertanto, esse si possono rivolgere agli assegnatari così come alle fasce di cittadinanza rappresentate dalle lettere a), b) o c) del comma 2 dell'art. 3.
3. È fatto divieto, ai sensi del presente articolo, di organizzare feste private con parenti o amici degli assegnatari o dei loro familiari. È consentito organizzare momenti conviviali tra assegnatari anche con la presenza dei rispettivi nuclei familiari. È possibile, dietro richiesta scritta all'Ufficio Servizi Sociali, l'organizzazione di eventi pubblici aperti alla cittadinanza che perseguano i fini di cui al comma 1.

Art. 11 – Obblighi in capo agli assegnatari

1. È fatto obbligo, in capo agli assegnatari, di adempiere a tutte le manutenzioni sulle aree comuni che non siano strettamente di competenza dell'Amministrazione Comunale. Nello specifico, è competenza dell'Amministrazione Comunale:
 - Potatura alberi ad alto fusto zona antistante “casetta ricovero”
 - Manutenzione Recinzione esterna/Cancello d'ingresso
 - Sfalci erba: vialetto centrale, zona antistante casetta e pompa, zona comune lato sud è competenza dei singoli Assegnatari:
 - Pulizia e manutenzione delle zone antistanti il lotto assegnato.
 - Manutenzione della rete divisoria interna

2. È compresa, tra le manutenzioni in capo agli assegnatari, anche la manutenzione ordinaria della casetta messa a disposizione dall'amministrazione, nonché la pulizia degli ambienti interni ad essa e la sanificazione dei relativi servizi igienici.
3. Lo smaltimento di carta, vetro, plastica, verde e umido va effettuato nell'apposita zona indicata dall'ufficio ecologia, in accordo con la ditta che si occupa dello smaltimento, nei modi e nei tempi indicati dall'opuscolo affisso in bacheca. I materiali non ricompresi nella raccolta differenziata con ritiro presso gli orti dovranno essere portati dall'assegnatario stesso presso la piattaforma ecologica. Per quanto concerne il verde prodotto nei singoli orti, una parte di scarto delle colture può essere sotterrata nel proprio lotto allo scopo di concimarne il terreno.

Art. 12 - Accesso agli orti

1. L'accesso all'area degli orti e alla casetta di pertinenza è consentito tutti i giorni, nei seguenti orari:
 - dal 1° marzo al 31 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 20:00;
 - dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
2. Al di fuori degli orari di cui al comma 1, il cancello di accesso deve rimanere chiuso per impedire l'ingresso ad estranei e animali randagi. A tal scopo, il comitato previsto all'art 14 comma 4 avrà il compito di garantire il rispetto del presente articolo.
3. L'accesso all'area degli orti è consentito all'assegnatario e ai componenti del nucleo familiare. È, altresì, facoltà dell'assegnatario, nominare un conoscente di propria fiducia per la momentanea conduzione dell'orto nel caso di assenze temporanee per motivi personali (ferie, malattia etc..). Il nominativo della persona incaricata dovrà essere comunicato dall'assegnatario o da un familiare, mediante presentazione di richiesta scritta che riporti, oltre che il periodo nel quale lo stesso è autorizzato ad operare sull'orto, anche la dichiarazione che la persona ha preso visione del regolamento per la conduzione e lo ha accettato integralmente.
4. È altresì consentito l'accesso di visitatori all'area degli orti, purché accompagnati dall'assegnatario. In tal caso, quest'ultimo è anche responsabile del comportamento del visitatore esterno.
5. I cittadini il cui contratto di comodato risulti chiuso per decorrenza del termine massimo previsto per l'assegnazione, possono comunque continuare ad accedere all'area degli orti per partecipare ad attività di socializzazione e ricreative promosse dalle associazioni di riferimento o anche dai singoli assegnatari. Possono, inoltre, essere nominati come terzi di fiducia per la cura temporanea degli orti, ai sensi del comma 3.

Art. 13 - Divieti

1. È vietata la costruzione di baracche o capanni se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
2. È, tuttavia, consentita la costruzione di un ripostiglio per il ricovero degli attrezzi contenuto nella misura massima di 2.00 mt di lunghezza, 1.00 di altezza e 1.00 di profondità.
3. È fatto divieto assoluto all'ingresso di qualsiasi mezzo di circolazione a motore all'interno dell'area dei terreni, ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di carico e scarico dei materiali pesanti o ingombranti e comunque solo per il tempo necessario al loro svolgimento. È, altresì, permessa la circolazione in bicicletta all'interno dell'area.

4. È vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti ed è vietato, altresì, accendere fuochi.
5. È vietato scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
6. È vietato usare prodotti fitosanitari ed erbicidi chimici, è invece consentito l'utilizzo di prodotti biologici.
7. È vietato produrre rumori molesti.
8. È vietato coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

Art. 14 - Responsabilità

1. Ciascun assegnatario è responsabile della conduzione del lotto e risponde di eventuali danni causati a persone o cose.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti causati all'attrezzatura depositata presso i ricoveri messi a disposizione degli assegnatari.
3. Per la manutenzione e gestione delle parti comuni, l'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di eventuali organismi associativi costituiti dagli assegnatari, anche attraverso convenzioni che ne riconoscano ruoli e compiti. L'appartenenza a tali forme associative non comporta alcun diritto ulteriore all'assegnatario rispetto a quelli garantiti dal presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'ottica di sensibilizzare gli assegnatari ad una responsabilità condivisa e alla compartecipazione e gestione del bene comune, promuove la formazione di un comitato di rappresentanza (formato da un numero dispari di componenti) composto da volontari, le cui modalità di scelta sono demandate alla libera organizzazione dei coltivatori. Il Comitato collabora e si confronta con gli uffici comunali preposti per la definizione di alcuni degli aspetti gestionali inerenti alla conduzione degli orti, s'interfaccia con le associazioni presenti, si fa portatore presso la totalità degli assegnatari delle linee concordate con l'Amministrazione Comunale e del rispetto del presente regolamento. Inoltre, con incontri periodici concordati, relaziona in merito ad eventuali criticità riscontrate.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare sopralluoghi periodici, senza alcun preavviso, nell'area destinata ad orti urbani. Il personale incaricato ha funzione di verifica e controllo della conduzione dei singoli assegnatari, verifica il rispetto del regolamento ed in particolare che non siano apportate modifiche ai lotti assegnati (es. ampliamento dei confini) e che sia mantenuto il decoro e la pulizia dell'area assegnata. Le eventuali difformità rilevate saranno riportate nel verbale di sopralluogo e formalmente comunicate agli uffici preposti.

Art. 15 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
2. A far data dall'approvazione del presente Regolamento, gli orti che si libereranno saranno riservati prioritariamente all'assegnazione alle categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3. Qualora, tuttavia, non risultino domande di assegnazione da parte di utenti coi requisiti previsti da talune lettere, gli orti liberi saranno rassegnati secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 3.

3. A far data dall'approvazione del presente Regolamento, tutti gli assegnatari, indipendentemente dal tempo di assegnazione pregresso, dovranno stipulare il nuovo contratto di assegnazione e potranno **conservare la concessione del lotto fino al raggiungimento dei 5 anni previsti oltre alla eventuale proroga, se richiesta, per un massimo di ulteriori 5 anni come previsto all'art.8.1 del presente regolamento.**
4. Agli assegnatari decaduti per raggiungimento del periodo massimo dei **10 anni** è consentito fare domanda di partecipazione nel primo bando utile secondo i criteri richiamati dal presente regolamento.